

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova

Una ricerca sulla presenza, sul ruolo e sul significato giuridico e politico in Liguria dello Statuto albertino e sulle implicazioni e conseguenze sociali e culturali da esso provocate ha il suo primo riscontro in una tradizione documentaria e storiografica solo parzialmente comparabile con gli altri territori sabaudi perché ancora fortemente condizionata dalla non lontana annessione al Piemonte sanzionata nel 1815 dal Congresso di Vienna¹.

Un recente saggio di Assereto ha riproposto con equilibrio i risultati di una storiografia che, ad una rilettura complessiva², presenta da una parte gli studi sulla tradizione risorgimentale ligure, fondamentali per lo sforzo di ricostruzione di ambienti politici, figure rappresentative e tensioni ideali che hanno caratterizzato il periodo dell'emanazione dello Statuto³ e, da un'altra parte, una serie di opere importanti ai fini della conoscenza dei problemi

* Pubbl. in *Genova 1848-1849: la tematica locale come problema europeo*, giornata di studio Genova 9 ottobre 1999 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLI/II, 2001), pp. 193-216. Il presente testo è stato letto anche nel Convegno «A 150 anni dallo Statuto. Statuto albertino e costituzionalismo italiano», Torino 12-14 ottobre 1998, organizzato dall'Archivio di Stato di Torino e dalla Deputazione Subalpina di Storia Patria.

¹ 1848-1998, *dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, con contributi di U. LEVRA, I. RICCI MASSABÒ, M. CARASSI, I. SOFFIETTI, G.S. PENE VIDARI, Torino 1998; G.S. PENE VIDARI, *Lo statuto albertino dalla vita costituzionale subalpina a quella italiana*, in «Studi Piemontesi», XXVII (1998), pp. 303-314; M. ROSBOCH, *Lo Statuto Albertino dalla concessione all'applicazione*, in «Bollettino Storico Vercellese» XXVIII/1 (1999), pp. 59-86, ed ancora la esauriente messa a punto di I. SOFFIETTI, *Statuto albertino*, in *Digesto*, XV Pubblicistico, Torino 1999⁴, pp. 107-120.

² G. ASSERETO, *Dall'antico regime all'Unità*, in *Storia d'Italia Einaudi. Le regioni dall'Unità ad oggi, La Liguria*, a cura di A. GIBELLI e P. RUGAFIORI, Torino 1994, pp. 159-215, spec. p. 196; cfr. ID., *Problemi amministrativi all'indomani della restaurazione*, in *La metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo*, Genova 1999, pp. 323-332.

³ Si veda, da ultimo, la bella sintesi di B. MONTALE, *Mito e realtà di Genova nel Risorgimento*, Milano 1999, la quale ritiene che la concessione dello Statuto sia stato un elemento determinante per la storia genovese ed italiana (p. 27 e sgg.).

economici e sociali: in alcuni di questi ultimi, però, la vigenza di una carta costituzionale non appare ottenere un rilievo specifico⁴ e, talora, non merita neppure un accenno⁵. In questo caso la storiografia riflette gli umori emergenti dalla documentazione locale testimone di una posizione politica che Assereto ha efficacemente definito di ‘ostilità lamentosa’ nei confronti del Piemonte⁶, e che occorre collegare, come si è già detto, alla cancellazione politica dell’antica repubblica di Genova conseguente ai deliberati del Congresso di Vienna. Come è noto l’avvenuta restaurazione della Repubblica ligure nell’aprile del 1814 da parte dell’ammiraglio inglese Lord Bentinck non evita l’annessione della Liguria al regno sabauda, anche se le potenze internazionali, quasi a titolo di risarcimento, prevedono una serie di garanzie: la conservazione del porto franco e della Camera di commercio; l’istituzione di un Senato con le stesse caratteristiche di quelli di Torino, Savoia e Nizza⁷; il mantenimento della zecca per continuare la coniazione della moneta genovese e l’impegno che nessuna linea doganale avrebbe diviso la Liguria dagli

⁴ L. BULFERETTI - C. COSTANTINI, *Industria e commercio in Liguria nell’età del Risorgimento (1700-1861)*, Milano 1966; G. DORIA, *Investimenti e sviluppo economico a Genova alla vigilia della prima guerra mondiale, I, Le premesse (1815-1882)*, Milano 1969; ID., *Debiti e navi. La Compagnia di Rubattino 1839-1881*, Genova 1990; G. FELLONI, *Popolazione e sviluppo economico della Liguria nel secolo XIX*, Torino 1961. E. GRENDI, *Genova nel Quarantotto*, in «Nuova rivista storica», XLVIII (1964), pp. 307-350 mette in luce il nuovo potere della borghesia economica e le suggestioni politico-culturali di questo periodo di crisi quali « il liberalismo, lo Statuto, la Guardia Nazionale, il Municipio elettivo, il Parlamento, la Lega Doganale, il mercato lombardo » (p. 321), ma per questo ceto « lo Statuto carloalbertino era stato una delusione. In seguito le leggi sulla stampa, la polizia e la libertà di associazione ne avevano un po’ allargato il quadro liberale troppo angusto ». Secondo Grendi (p. 342) dopo il quarantotto si lavano « ... i panni sporchi della crisi nazionale ... Il popolo certamente non sentì l’urgenza ... per una difesa estrema della città. Il fantasma del 1746, già fatto buono a tanti usi, fu evocato invano: La Marmora ebbe facilmente partita vinta. La Civica fu sciolta, Genova posta in stato d’assedio. Si chiudeva così la crisi nazionale, fra rancori e recriminazioni. Essa comunque aveva aperto la strada allo sviluppo delle società per azioni e delle società di mutuo soccorso, conseguenza naturale di un regime più liberale che era nato, come sempre, da una crisi d’autorità ... ».

⁵ La valutazione della presenza e della funzione dello Statuto manca completamente in un’opera per molti versi utile come quella di G. GIACCHERO, *Genova e Liguria nell’età contemporanea, I, La rivoluzione industriale, 1815-1900*, Genova 1970: è un emblematico segnale della separatezza della cultura giuridica dal contesto culturale globale.

⁶ G. ASSERETO, *Dall’antico regime all’Unità* cit., p. 184 e, per tutto il periodo, pp. 169-183.

⁷ Si veda L. SINISI, *Les origines du Royal Sénat de Gênes (1814-1815)*, in *Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione*, a cura di G.S. PENE VIDARI, Torino 2001, pp. 151-179.

stati sardi. Nel Ducato di Genova, inoltre, il regolamento del marzo 1815 mantiene in vigore il Codice civile e il Codice di commercio napoleonici. Al di là dei giudizi politici ed economici è interessante notare il valore autonomistico dei contenuti giuridico-istituzionali del pacchetto ottenuto a Vienna, soprattutto in relazione alla situazione degli altri territori sabaudi, rispetto ai quali la Liguria rappresenta un'eccezione⁸. Dopo il Congresso, infatti, il regno di Sardegna abroga la legislazione francese vigente in Piemonte ripristinando le Costituzioni di Vittorio Amedeo II del 1729 (riviste da Carlo Emanuele III nel 1770) e il diritto comune.

Le garanzie autonomistiche non sono sufficienti a far accettare di buon grado ai Liguri la nuova situazione: l'annessione ad uno stato tradizionalmente nemico e la reciproca diffidenza sono i corollari politici e psicologici di un assetto politico che ha il suo punto focale in una difficile integrazione economica. L'agricolo Piemonte, largamente protetto da barriere doganali, è chiamato a convivere con territori che per tradizione legano la propria prosperità a traffici e commerci internazionali. Si impone una pubblicistica che difende una improbabile modernità della vecchia repubblica oligarchica di fronte ad un arretrato Piemonte che pure con le sue riforme istituzionali, soprattutto con la 'consolidazione' normativa, si propone nell'Europa del Settecento come il modello di intervento legislativo vagheggiato da molti sovrani illuminati⁹.

Sono questi i dati di fatto che confliggono con una pubblicistica che ama rivendicare, come scrive Assereto, «insieme più libertà e protezione, con apparente contraddizione ma in realtà secondo una logica antica che reputava la libertà sinonimo di privilegio»: la conseguenza storiografica è la prefigurazione di «una concezione deterministica secondo cui Genova, maltrattata e scontenta – oltreché repubblicana – non poteva che rappresentare l'humus ideale per la nascita di Mazzini e del movimento democratico, contro una Torino moderata e monarchica»¹⁰.

⁸ B. MONTALE, *Mito cit.*, p. 13 e sgg. e, in generale, C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia (1848-1948)*, Bari 1974, p. 7 e sgg.; V. PIERGIOVANNI, *L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX. Casi giudiziari 1815-1877*, Genova 1981, p. 19.

⁹ E. VIORA, *Le Costituzioni Piemontesi. Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna 1723-1729-1770*, I, *Storia esterna della compilazione*, Torino-Milano 1928, e G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Absolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, pp. 197-202.

¹⁰ G. ASSERETO, *Dall'antico regime all'Unità cit.*, p. 184.

Dopo i moti del 1821 e la dura repressione ad essi conseguente, che si abbatté soprattutto su professori e studenti dell'Università¹¹, Carlo Felice avvia un lento processo di integrazione tra Genova e il Piemonte, favorito dalla graduale abolizione delle barriere protezionistiche interne e inizia una politica economica comprensiva delle particolari esigenze dell'ambiente marinaro e mercantile e dello sviluppo dei traffici.

A Genova, nei primi anni dopo l'annessione, tutti i settori economici sono colpiti da una grave crisi di fiducia e di investimenti che, solo dopo un decennio di cauta ma progressiva diminuzione delle barriere protezionistiche piemontesi, mostra segni di inversione e di ripresa. Dal 1826 al 1846 si registra un maggior volume di traffici, a cui si collega l'accrescimento della flotta velica e l'aumento della stazza media: fondamentali al riguardo si rivelano l'apertura di nuove e più agevoli strade per attraversare l'Appennino e la progettazione e la posa in opera (l'inaugurazione avverrà nel 1854) della ferrovia Genova-Torino. Ancora Assereto rileva che «di fronte ad un'economia arcaica nelle strutture materiali e mentali, l'amministrazione piemontese agì forse più come stimolo che come freno»¹².

La storiografia descrive, comunque, una situazione di crisi che complessivamente reagisce anche sulla vita culturale che viene considerata 'stagnante'¹³. Questa analisi, però, viene operata seguendo una tradizione che separa la produzione letteraria e di dottrina politica da quella tecnica: i giudizi complessivi sono basati quasi esclusivamente sulle discipline in largo senso letterarie e non prendono in considerazione le produzioni specialistiche, quale è, ad esempio, quella giuridica. È quest'ultima, che, in un periodo critico come quello di cui ci occupiamo, assume una valenza conoscitiva più estesa rispetto alle sue tecnicità: ignorandola si finisce per non apprezzare correttamente non solo la misura della ricaduta culturale diretta dello Statuto albertino, ma, altresì, per ignorare significative testimonianze di protagonisti della vita economica e sociale della Liguria.

La scienza giuridica, come ho già detto, assume una valenza conoscitiva più estesa rispetto alle proprie tecnicità: per altro verso la sua specificità – e quindi l'interesse che suscita – consiste soprattutto nel mantenere, come

¹¹ G. RUFFINI, *Lorenzo Benoni ovvero pagine della vita di un italiano*, Milano s.d., p. 153 e sgg.

¹² G. ASSERETO, *Dall'antico regime all'Unità* cit., p. 184.

¹³ *Ibidem*, p. 193.

vedremo, la dimensione ligure da cui è partita, arricchendola fino ad ottenere una posizione, più o meno autorevole secondo i singoli casi, a livello europeo: ciò avviene soprattutto in campi usuali per la scienza giuridica ligure come il diritto commerciale e quello marittimo, ma gli studi avviati su alcune figure di docenti e avvocati genovesi stanno arricchendo questo quadro conoscitivo tradizionale¹⁴. L'esempio più semplice, quasi ovvio ma estremamente probante, è proprio quello del diritto costituzionale. Come è noto, le grandi correnti di pensiero storico e filosofico francesi, inglesi, tedesche hanno, infatti, trovato nel diritto e nella scienza giuridica pubblicistica un campo privilegiato di riflessione: i diritti umani, la separazione dei poteri, i criteri della legalità si trasfondono in costituzioni e codici e trasformano radicalmente la storia europea¹⁵. Sono grandi movimenti, quindi, di pensiero e di azione giuridica che, per discendere al nostro concreto, se si ignorano non consentono di apprezzare correttamente la misura della ricaduta culturale dello Statuto albertino e del costituzionalismo in Liguria. Le testimonianze relative ai moti del 1849 inducono a porsi qualche problema storiografico, quando ricordano come le idee di libertà e di garanzie individuali circolavano ormai a livello dell'intera comunità cittadina e che uno dei motivi che innescano la rivolta è proprio la voce che il sovrano sabauda aveva in animo di revocare la concessione dello Statuto¹⁶.

I sentimenti della classe dirigente progressista nei confronti della nuova legge costituzionale possono essere esemplificati da alcuni passi del testo della prima lezione del corso di "Diritto costituzionale" tenuto nell'Ateneo genovese da Ludovico Casanova il 26 novembre 1849: «... E noi, o signori, noi liguri piemontesi, amiamo lo Statuto che ci governa»¹⁷.

¹⁴ Sulla scienza giuridica italiana del XIX e XX secolo si può adesso disporre del fondamentale contributo di P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Milano 2000.

¹⁵ U. ALLEGRETTI, *Profilo di storia costituzionale italiana: individualismo e assolutismo nello Stato liberale*, Bologna 1989; G. REBUFFA, *Costituzioni e costituzionalismi*, Torino 1990; M. DOGLIANI, *Introduzione al diritto costituzionale*, Bologna 1994; M. FIORAVANTI, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino 1995; G.S. PENE VIDARI, *Costituzioni e Codici*, Torino 1997; C. GHISALBERTI, *Lo Statuto albertino tra mito e realtà*, in «Clio», XXX (1994), pp. 191-207 e *Lo Statuto albertino ed il costituzionalismo europeo della prima metà dell'Ottocento*, *Ibidem*, XXXIV (1998), pp. 387-412.

¹⁶ B. MONTALE, *Mito cit.*, p. 30; G. ARANGIO-RUIZ, *Storia costituzionale del Regno d'Italia*, Napoli 1985 (ristampa), p. 37.

¹⁷ M. BENZA, *La prima lezione dell'Avv. Casanova, Professore di Diritto Costituzionale ed Internazionale*, in «Gazzetta dei Tribunali», I (1849), pp. 429-432:

Le lezioni di Casanova sono particolarmente significative poiché costituiscono il primo commento completo al testo statutario, come vedremo più avanti¹⁸ e contengono spunti che, spesso derivati dall'esperienza locale ligure, consentono un percorso un po' atipico per esemplificare l'impatto del testo albertino in Liguria: Ludovico Casanova è stato un giurista che, diviso tra il foro, l'accademia e la vita pubblica, ha dato contributi fondamentali alla conoscenza scientifica, all'approfondimento tecnico e alla diffusione dei contenuti del testo dello Statuto albertino da poco in vigore. La sua vicenda politica e professionale è per molti versi esemplare nell'ambito della nuova classe dirigente ligure.

Buona parte delle notizie biografiche su Ludovico Casanova sono derivate dal necrologio scritto da Cesare Cabella, egli pure avvocato e docente insignito dell'Ateneo genovese, dove ricoprì anche la carica di Rettore¹⁹.

«E noi, o signori, noi liguri piemontesi, amiamo lo Statuto che ci governa. Quanti e quali argomenti non abbiam per amarlo? Esso è l'opera di un principe leale e grande che nel promulgarlo era profondamente convinto di compiere un solenne atto di giustizia, di riconoscere e consolidare i diritti imprescrittibili dei cittadini; ed ei si allegrò della più pura gioia, e si compiacque di essere Re, quel giorno che si vide capo di uomini liberi, e udì risuonare d'ogni intorno i plausi del suo popolo meravigliato e lieto che la libertà gli fosse venuta dal trono, senza il fremito di civili commozioni, siccome un'iride non preceduta dalla tempesta.

Questo mirabile accordo di Re e di Popolo, questi sensi di rettitudine e di amore da un lato, di riconoscenza e di devozione dall'altro, sono fondamento saldissimo delle nostre istituzioni.

Epperò elle stettero e staranno inespugnabili incontro agli urti di interni, e di esterni nemici. Amiamo lo Statuto e custodiamolo gelosamente, siccome le Vestali custodivano il fuoco sacro. Fra le vittorie dello straniero, in mezzo allo imperversare delle fazioni, nella ruina delle più care speranze, solo in questa parte di una patria infelicissima, rimasero l'arra della libertà e la bandiera della indipendenza nazionale, e volle Iddio che qui rimanessero, perché questa è la terra di generosi, ed ai generosi le sante e sventurate cause si raccomandano. Oh! Compiamo l'alta missione.

Ora tempo è di concordia e di prudenza, perocchè gli avversari meglio che nelle proprie forze, confidano nelle nostre dissensioni, e negli errori che per noi si commettersero. Su via tutti cospiranti ad un fine, tutti congiunti in un amplesso fraterno, con dignità, con perseveranza, con fede prepariamo i giorni della Redenzione; e quando questi giorni saranno venuti otterremo il premio a cui soltanto aspirano i generosi, la gratitudine dei posteri; la storia scriverà su pagina non peritura: il Piemonte e la Liguria hanno salvato l'Italia ».

¹⁸ V. *infra*, p. 210.

¹⁹ C. CABELLA, *Necrologia dell'Autore*, in L. CASANOVA, *Del diritto internazionale*, Genova 1858, pp. V-XIX (ripreso da «Gazzetta dei Tribunali», 29 ottobre 1853, n. 84). Si veda, da ultimo, G. REBUFFA, *Casanova, Ludovico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXI, Roma 1978, pp. 170-171. Su Cabella si veda G. MONSAGRATI, *Cabella, Cesare*, *Ibidem*, XV, Roma 1972, pp. 683-686.

Casanova nasce nel 1799, discendente da una famiglia con una grande tradizione nella pratica e nella dottrina giuridica. Suo antenato è stato Giovanni Battista Casanova, giurista genovese attivo nel primo Seicento, del quale la fama, quasi mitica, e l'opera di annotatore degli statuti civili di Genova ha largamente circolato tra gli avvocati liguri: questa è citata fino a tutto il secolo successivo ed è reperibile in alcuni manoscritti non essendo mai stata stampata. È significativo che Giovanni Battista Casanova sia ricordato ancora con ammirazione, sul finire del secolo XVII, da Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, il grande studioso del diritto commerciale e marittimo tra Sei e Settecento²⁰. Ludovico Casanova, laureato in Giurisprudenza a soli ventun anni, nel 1835 viene nominato 'dottore collegiato' nella Facoltà giuridica genovese, e, successivamente, nel 1837, professore di Istituzioni civili.

Nel 1843 viene rimosso per motivi politici. Secondo il suo primo biografo, Cabella, si trattò di dimissioni volontarie causate da contrasti con le autorità accademiche derivate dall'apertura culturale delle sue posizioni che collidevano con ambienti ecclesiastici e militari (« non vogliono altri fratelli alla società che il gendarme e il gesuita »²¹). Lattes collega invece l'episodio dell'allontanamento di Casanova dall'insegnamento alle sue opinioni sul diritto di resistenza e alle dottrine delle nazionalità superate dopo il 1848 dal clima di maggiore tolleranza instaurato anche nell'Ateneo²². Per Rebuffa,

²⁰ V. PIERGIOVANNI, *Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica. Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi: appunti per una biografia*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », IX (1979), pp. 289-327.

²¹ C. CABELLA, *Necrologia* cit., p. XV: « Non diremo con quale coraggio, con quale indipendenza egli insegnasse le verità della sua scienza, comunque potessero spiacere alle orecchie dei potenti, o tirargli adosso le ire di coloro che per ignorante fanatismo o per ferocia d'animo superbo, non vogliono alla società altri puntelli fuori del gendarme e del gesuita. Egli riguardava l'ufficio del professore non come un impiego, o una rendita, o una scala a salire, ma come un sacerdozio, in cui era viltà e delitto non perdonabile tradire, o velare ai giovani il vero ».

²² A. LATTES, *Per la storia dell'Università di Genova. L'Università e le sue vicende fino al 1860. L'Università nella storia del Risorgimento e nella Grande Guerra 1915-1918*, Genova 1923, p. 33. Su questa linea anche C. CABELLA, *Necrologia* cit., pp. XV-XVI: « È noto qual guerra gli fosse fatta per la sua lezione sulla libertà individuale, ove sostenne esser lecita la resistenza attiva del cittadino che si volesse illegalmente arrestare. Principio sacrosanto, che è sanzione unica di libertà individuale. Due giornali, lo *Smascheratore* e il *Cattolico*, se gli avventarono contro, e, secondo il costume loro, non potendo combattere gli argomenti del professore, presero a vilipendere la sua persona. Certuni lo denunciarono al Ministero come predicatore di ribellione. Egli non si commosse, non mutò principii: rise de' suoi accusatori e si tacque. Dobbiamo però ad onore del Cav. Mameli, allora Ministro d'istruzione pubblica, che non solo

invece, «l'episodio fu originato dall'avversione che i cattolici reazionari avevano per le idee del Casanova, la cui formazione era razionalista e deista in tema di rapporti tra Stato e Chiesa»²³.

I contrasti con questi ambienti, come vedremo più avanti, continuano anche dopo che, nel 1848, Casanova è richiamato in cattedra ad insegnare una disciplina appena introdotta nell'ordinamento universitario genovese, 'diritto costituzionale pubblico e internazionale', e per i suoi studenti stende anche due ponderosi corsi di lezioni, dati alle stampe dopo la sua morte avvenuta a Genova nel 1853²⁴.

Nel 1858/59, infatti, è pubblicata a Genova un'opera in due volumi intitolata *Del diritto internazionale*: sono 'Lezioni' ordinate dall'avvocato Cesare Cabella, il quale le fa precedere dalla necrologia dell'autore, di cui si è già detto. Sempre a Genova nel 1859-60 è stampata l'opera maggiore di Casanova, in due volumi, intitolata *Del diritto costituzionale*. A sanzionare l'apprezzamento verso l'autore compare una seconda edizione, pubblicata a Firenze nel 1869 – diligentemente riveduta e corretta dal Prof. Avv. Cesare Cabella e dall'Avv. G.B. Cironi ed ancora una terza edizione, con note di Brusa, edita anch'essa a Firenze nel 1876²⁵.

Si tratta di uno dei primi tentativi organici di commento allo Statuto, di poco precedente a quello del Melegari pubblicato nel 1857: l'opera di Casanova anticipa, quindi, di qualche anno quella che è stata considerata «... la prima seria esperienza di sistemazione didattica e scientifica della materia ...»²⁶.

dichiarò solennemente di approvare la teoria di Casanova, ma con senso squisito di gentilezza, volendogli risparmiare un dispiacere, gli tenne celate le basse denunce de' suoi accusatori».

²³ G. REBUFFA, *Casanova, Ludovico* cit., p. 170.

²⁴ L. ISNARDI - E. CELESIA, *Storia della Università di Genova*, Genova 1861-1867, II, p. 325: «e fu indotto (era debito di giustizia) a ripigliare l'insegnamento, come prof. di diritto costituzionale pubblico ed internazionale, quel Lodovico Casanova, che per universalità di sapere e profondità di vedute non aveva tra il foro ch'il pareggiasse. Senonché estenuato dalle protrate vigilie e assalito da lenta paralisi, chiudeva nel 1853 i suoi giorni fra l'universale compianto». La prima lezione è anche stampata nella «Gazzetta dei Tribunali» del 1849 (v. *supra*, nota 17).

²⁵ *Ibidem*; si veda anche E. BESTA, *Le fonti ...*, in *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, I/2, Milano 1923, pp. 341, 352.

²⁶ C. GHISALBERTI, *L. A. Melegari e i costituzionalisti dell'Unità*, in *Stato e costituzione nel Risorgimento*, Milano 1972, p. 220, e ID., *Storia* cit., p. 103: «Gli scritti del Fiorentini, del Castiglioni, del Daneo e dell'Ugoni testimoniano l'esistenza di questa consapevolezza, men-

Si tratta del frutto dell'attività didattica del Casanova negli anni successivi alla pubblicazione dello Statuto: il testo mantiene il carattere discorsivo delle lezioni ad un pubblico studentesco, probabilmente raccolte nel corso dell'anno accademico 1850/1851: Casanova, infatti, ha iniziato a insegnare il diritto costituzionale nell'anno 1848/49 e, proprio all'inizio delle sue lezioni, si presenta ai suoi allievi affermando: «Eccomi, per la terza volta, a spiegarvi i principii del Diritto Costituzionale»²⁷. Anche a voler considerare la non immediatezza della pubblicazione, avvenuta poi nel 1859, i contenuti sono riportabili all'inizio degli anni Cinquanta e fanno delle lezioni del docente genovese la prima elaborazione scientifica e didattica completa sul testo statutario, precedente, quindi, a quella di Melegari che raccoglie lezioni del 1856/57²⁸, come emerge dal frontespizio del suo volume.

Siamo di fronte, come ho detto, ad una disciplina nuova che, nella cattedra genovese è ancora strutturalmente collegata al diritto internazionale, anch'esso parte del diritto pubblico. Casanova definisce il diritto costituzionale in maniera scolastica affermando che si tratta di diritto pubblico interno «il quale ha per oggetto di mostrarci la struttura e le forme particolari di quel corpo politico indipendente, ed autonomo che dicesi la Nazione»; nel rimarcare l'importanza, in assoluto, dello studio di questa disciplina emerge per la prima volta nella sua opera il tema che, anche per le vicende personali ed accademiche dell'autore, come si è visto, è la nota dominante: «... chi ignora doversi nel Diritto Costituzionale rintracciare le guarentigie potentissime contro l'abuso tanto facile del poter repressivo?»²⁹.

Le 'guarentigie', cioè la difesa dei singoli dalle prevaricazioni dell'autorità appaiono, insieme ad alcune forme di localismo, di cui dirò, il punto centrale

tre quelli ben altrimenti fondati del Casanova e del Saredo, che seguono le *Lezioni* del Melegari nel porre le fondamenta scientifiche del diritto costituzionale italiano dell'età statutaria, ne sviluppano i principi essenziali analizzando la prassi che li ha visti realizzati».

²⁷ L. CASANOVA, *Del diritto costituzionale. Lezioni del Professor Ludovico Casanova*, Seconda edizione diligentemente riveduta e corretta dal Prof. Avv. Cesare Cabella e dall'Avv. G.B. Cironi, I, Firenze 1869, p. 1.

²⁸ L. MELEGARI, *Sunti delle lezioni di diritto costituzionale date dal Signor L.A. Melegari nella Università di Torino l'anno scolastico 1856-57, compilati da alcuni studenti per l'uso dei loro condiscipoli, anno I° di corso*, Torino s.a.

²⁹ L. CASANOVA, *Del diritto costituzionale* cit., I, p. 1. Su queste problematiche G. REBUFFA, *Costituzioni* cit., p. 7 e sgg.; M. DOGLIANI, *Introduzione* cit., pp. 193-197; L. MANNORI, *Uno stato per Romagnosi*, I, *Il progetto costituzionale*, Milano 1984, p. 52.

della elaborazione di Casanova. Se esiste una acquisizione progressiva nei primi costituzionalisti di un moderatismo di stampo liberale³⁰, una lettura uniforme « con forte sottolineatura del contenuto politico liberale dell'opera di questi giuristi »³¹ fa perdere le caratteristiche individuali e, quindi complessivamente, la ricchezza del fenomeno scientifico. I referenti culturali francesi della posizione di Casanova si chiariscono quando egli premette che

« L'Assemblea Costituente di Francia nel 1789 osservava rettamente che una Costituzione, per meritare questo nome, ha da avere due parti; nella prima delle quali sieno specificati i diritti di cui debbono i cittadini godere, e nella seconda si stabiliscano le guarentigie atte ad assicurarne e difenderne l'esercizio »³².

Anche in questo caso parrebbe reale l'esistenza, che è stata rilevata, « della posizione di preferire le vicende costituzionali francesi a quelle britanniche », che emergerebbe, ad esempio, nel caso del diritto di resistenza e delle prerogative del sovrano: infatti, mentre per altri costituzionalisti come Saredo è una differenza che « si rivelava sul piano meramente culturale e teorico »³³, per Casanova sembrano scelte di campo politico o culturale collegate alla sua storia personale, come vedremo.

Lo schema delle lezioni di Casanova è semplice ma nella tradizione dello studio dei temi più rilevanti in questo ramo del diritto pubblico. Egli afferma: « Il mio corso sarà diviso in due parti; tratterò nella prima dei diritti che sono garantiti dallo Statuto ai cittadini; nella seconda della forma di governo »³⁴.

È una trattazione che si rifà ad una modellistica costituzionale ormai solidamente impiantata nella letteratura anglo-americana e francese, ma capace di evocare precise scelte di politica del diritto. Ancora di recente, nel disegno di un'opera che vuole approfondire 'i problemi del costituzionalismo moderno', Fioravanti constata che « in fondo, a ben guardare, tali problemi sono da sempre ... due: le libertà e l'organizzazione del potere »³⁵.

³⁰ C. GHISALBERTI, *L.A. Melegari* cit., p. 219.

³¹ M. FIORAVANTI, *La scienza italiana di diritto pubblico del diciannovesimo secolo: bilancio della ricerca storiografica*, in « *Ius commune* », X (1983), p. 214.

³² L. CASANOVA, *Del diritto costituzionale* cit., I, p. 4.

³³ C. GHISALBERTI, *L.A. Melegari* cit., p. 228.

³⁴ L. CASANOVA, *Del diritto costituzionale* cit., I, p. 2.

³⁵ M. FIORAVANTI, *Appunti* cit., p. 12. È sostanzialmente lo stesso schema a cui perviene

La struttura delle lezioni di Casanova risponde ad un preciso canone metodologico che assume il testo dello Statuto come riferimento ermeneutico costante e immanente, proponendo un commento esegetico arricchito da esempi e da differenti contributi delle scienze storiche e filosofiche. Secondo Casanova

«... Il Diritto Costituzionale forma un ramo del Diritto positivo, in quanto abbiamo un testo da interpretare; ed appartiene agli studi storici, dove si consideri come la rivelazione del grado di civiltà a cui giunse una Nazione in un dato periodo di tempo. Ma evvi pure un diritto costituzionale filosofico, un Diritto, dirò così, comune a tutti i paesi costituzionali, una scienza delle costituzioni. Commentando lo Statuto che ci regge, dobbiamo cercare che è, quale è, perché è; testo, storia, filosofia, ecco i fonti a cui dobbiamo attingere le nostre dottrine»³⁶.

Nella sua opera torna spesso l'eco della esperienza inglese, ma già in questa prima fase di organizzazione della materia i suoi debiti maggiori appaiono verso la tradizione francese. Egli afferma, infatti, che

«... L'Assemblea Costituente di Francia nel 1789 osservava rettamente che una Costituzione, per meritare questo nome, ha da avere due parti; nella prima delle quali sieno specificati i diritti di cui debbono i cittadini godere, e nella seconda si stabiliscano le guarentigie atte ad assicurarne e difenderne l'esercizio»³⁷.

Si chiarisce a questo punto anche un solido fondamento di pensiero liberale che sorregge le dottrine dell'attore: egli postula un sistema di rapporti socio-politici che, non sacrificando l'individuo alla società, gli garantisca le libertà individuali. Al netto rifiuto della dottrina di Rousseau, ripresa dai socialisti, Casanova contrappone le più pacate teorie di un 'illustre italiano' come Giandomenico Romagnosi³⁸: si tratta del pensatore che, è stato detto,

nelle sue lezioni anche Melegari con alcuni adeguamenti del corso del 1858/1859 rispetto a quello dell'anno accademico 1856/1857; v. C. GHISALBERTI, *L. A. Melegari* cit., p. 221-222 e 237-238.

³⁶ L. CASANOVA, *Del diritto costituzionale* cit., I, p. 2. Sull'uso della metodologia esegetica da parte dei costituzionalisti C. GHISALBERTI, *L'immagine dello Stato liberale nei costituzionalisti del tempo*, in ID., *Istituzioni e Risorgimento. Idee e protagonisti*, Firenze 1991, p. 178 e sgg. e, da ultimo, L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a cura di F. LIOTTA, Bologna 1999, p. 279 e sgg. Per la scienza giuridica ligure si veda R. FERRANTE, *L'Académie di Genova attraverso i rapporti degli ispettori dell'Université impériale (1809): gli studi giuridici*, in *Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX)*, a cura di G.P. BRIZZI e J. VERGER, Soveria Mannelli 1998, pp. 509-531.

³⁷ L. CASANOVA, *Del diritto costituzionale* cit., I, p. 4.

³⁸ *Ibidem*, pp. 5-6: «Da ciò ben v'accorgete, o Signori, ripudiarsi da noi la dottrina di Gian

concorre a dare al costituzionalismo italiano un carattere monarchico, garantista ed aristocratico, che verrà recepito dai liberali moderati ed in parte rifluisce nello Statuto albertino³⁹.

Uno dei temi più cruciali ma anche di maggiore spessore teorico, è sicuramente quello dei rapporti tra centro e periferia o se si vuole, tra poteri centrali e locali. Per un docente genovese si tratta di un argomento che è stato al centro delle polemiche e dei contrasti con il Piemonte sabauda, ma Casanova lo affronta con una notevole chiarezza di principi costruiti attraverso la conoscenza delle esperienze del passato⁴⁰. Partendo dalla distinzione

Giacomo Rousseau ripetuta ora dai socialisti, i quali non trovano nel contratto sociale se non *l'alienazione totale di ciascun associato, con tutti i suoi diritti a tutta la comunità*. Noi ne professiamo una affatto contraria, che siamo lieti di poter riassumere colle seguenti parole di un illustre Italiano. - Nel creare il governo, osserva Giò. Domenico Romagnosi, e nell'ubbidire al medesimo, l'uomo per diritto non serve all'altro uomo, ma alla necessità della natura, ed al proprio meglio. Niuno adunque conferisce ad uno, o a più il diritto di ordinare ciò che gli piace; ma solo il diritto di ordinare quello che le circostanze necessarie comandano a prò del concedente. Egli dunque non serve né a' principi, né a' magistrati, né alla società, ma serve solo a sé stesso. Se per servire a sé stesso, un popolo lascia dirigere da altri, egli ciò fa per servir meglio sé stesso. Colla istituzione dunque dei governi, non si toglie, né si scema, ma si accresce la libertà. La facoltà di star peggio, non merita il nome del diritto di libertà. La formola del contratto sociale non è un arcano riserbato alle investigazioni della metafisica, ma bensì una di quelle cose le quali sono dettate dal senso comune. Il fondamento suo si è: - Non fare agli altri ciò che non vorresti fatto a te stesso. - In qualunque ipotesi potete voi controvertere questa regola? Non mai ... Né vale a dire che colla unione e per la unione, può la corporazione esigere prestazioni reali e personali da ogni suo membro, perocchè in questo caso proponendosi un bisogno limitato e certo, si pone pure un limite così conosciuto e certo, che oltre la linea della necessità non è possibile trovare alcun fondamento di diritto. È dunque dimostrato che nel contratto sociale io non pongo in comune fuor che le mie forze e i miei beni, secondo il bisogno e dentro il limite del bisogno; ma non pongo in comune veruno de' miei diritti. La soddisfazione di questo comune bisogno diviene per me un dovere, perché col mezzo della medesima io evito un maggior male presente, o mi procuro un maggior bene avvenire; lochè senza di questo mezzo, fare io non potrei. Nulla dunque colla prestazione mia reale o personale vien detratto al mio possibile diritto; egli anzi si aumenta, e si assicura. Se io avessi la potenza di un Dio, non dovrei certamente passare per questa strada; ma colla limitazione delle mie forze è ancora un gran bene per me, che contribuendo il valore di uno, io guadagni o conservi, coll'aiuto altrui, un valore di cento o di mille, cui altrimenti mi sarebbe impossibile di acquistare o di ritenere ».

³⁹ L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi* cit., I, p. 10 e sgg., ove l'autore pone in rilievo un altro elemento che accomuna Casanova a Romagnosi cioè essere « uomo di formazione giuridica » e « conoscitore della pratica legale » (p. 10).

⁴⁰ L. CASANOVA, *Del diritto costituzionale* cit., I, pp. 22-24: « ... Del resto la istituzione dei municipii indipendenti produce altri vantaggi assai considerevoli, che la farebbero sommamente desiderare, quand'anche non contribuisse a diminuire il soverchio potere del governo

tra interessi nazionali e locali, «altro non rimane che a determinare la unità territoriale, e a darle un governo». Le unità territoriali, come le chiama Casanova, sono, peraltro, un portato della storia, in quanto quasi sempre preesistenti, e non necessitano di un atto di nascita voluto dal legislatore. Questi, al contrario, deve autolimitarsi: «... Quanto poi al governo esso debbe godere di una indipendenza perfetta nei limiti della sua competenza, ed essere temperato in modo da fargli raggiungere il suo scopo». Le istituzioni locali sono palestra di educazione politica e democratica «che non può altrove aversi né nelle scuole né nei libri» e «l'indipendenza dei municipii fu sempre il germe della libertà e del progresso sociale»⁴¹. La difficoltà di fissare precisi confini e corretti rapporti tra i poteri centrali e locali trova una importante esemplificazione in un episodio avvenuto in Liguria e ricordato dal Casanova nelle sue lezioni. La scelta di episodi liguri, peraltro, conforta l'idea che, attraverso l'esemplarità delle fattispecie, Casanova voglia quasi ricordare a tutti il contesto da cui proviene la sua formazione personale, professionale e scientifica. Nel caso di cui sto per dire, poi, al tema municipalistico si collega un altro cavallo di battaglia del costituzionalista genovese cioè il problema dell'arresto personale e del diritto di resistenza. È stato il

centrale, o sifatta diminuzione non si stimasse necessaria. E dapprima gli interessi locali saranno più prontamente e meglio curati che nol potrebbero essere da un governo centrale, la quale verità non ha d'uopo che si dimostri, e ne convengono anche i più accaniti fautori della centralità. Inoltre, allora quando cotali interessi sieno così posti in sicuro, i legislatori del paese avranno nell'esercizio del loro ministero vedute più larghe, e non dovendosi occupare che gli interessi generali, vi consacreranno tutte le loro meditazioni, ed esamineranno le grandi questioni politiche sotto un aspetto veramente nazionale. Ma il massimo dei vantaggi che si raccoglie dai governi locali, consiste nella educazione che il popolo vi riceve, educazione politica che non può altrove aversi, né nelle scuole, né dai libri. Nelle discussioni pubbliche, e libere di un'assemblea municipale, il popolo si avvezza alle forme costituzionali; qui trova egli una sfera di attività che non è superiore alla sua intelligenza, e qui può soddisfare a quel bisogno di movimento, a quella agitazione degli animi, in cui stassi la vita di una Nazione.

Su questo punto gli insegnamenti della teoria sono confermati dalla autorità dell'esperienza. La storia di tutti i tempi, e di tutti i paesi, è là per provare che l'indipendenza dei municipii fu sempre germe della libertà, e del progresso sociale, e che se i popoli, benchè oppressi dal più terribile dispotismo, risorsero a nuova vita, ne vanno debitori alle istituzioni locali che per fortuna si erano conservate fra loro». Su questo tema si veda A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano*, Venezia 1962, I, p. 100 e sgg.; G. ARANGIO RUIZ, *Storia costituzionale cit.*, p. 296 e sgg.; L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi cit.* p. 619 e sgg.; P. AIMO, *Stato e poteri locali in Italia. 1848-1995*, Bari 1997, p. 21 e sgg. Per Genova, in particolare, F. MAZZANTI PEPE, *L'amministrazione del Comune di Genova tra '800 e '900*, Milano 1998.

⁴¹ L. CASANOVA, *Del diritto costituzionale cit.*, I, p. 24.

fermo atteggiamento mantenuto su questo tema a creare a Casanova seri problemi personali, come vedremo.

Casanova si appoggia ad una sentenza della Corte di appello di Genova del 14 febbraio 1851 che assolve i componenti della famiglia Basso

« tutti nati e dimoranti a San Bernardino, parrocchia di Corniglia, Comune di Riomaggiore, contadini di professione, ... accusati di avere il 22 luglio 1848 colpito con sassi il camparo Gioachino Fenelli nell'esercizio di sue funzioni per rimuoverlo dall'eseguire il sequestro di alcune capre che erano al pascolo nel bosco comunale di Vernazza, detto Lissi, e di avergli in tal modo cagionate diverse ferite, sanabili, parte in giorni 3, parte in giorni 6 ... ». I Basso erano inoltre accusati di ribellione a mano armata alla giustizia, per avere « nelle ore pomeridiane di detto giorno sui monti di Corniglia lanciato sassi ed opposto resistenza alla Guardia Nazionale di Vernazza accorsa per operare l'arresto ... facendola col loro contegno desistere dall'eseguire l'arresto ed il mandato che erale stato conferito ... »⁴².

Dopo l'articolo 26 dello Statuto albertino, afferma Casanova, non vi è più alcuna presunzione di legalità che soccorre il pubblico ufficiale ma esistono le « garanzie della libertà individuale che prima non vi erano espresse ». È certo una posizione radicale, ma Casanova vuol dare agli studenti genovesi il senso di quanto lo Statuto abbia mutato le precedenti situazioni giuridiche:

« Si ingannerebbe a partito, o Signori, chi volesse vedere in questa discussione un invito, un eccitamento alla resistenza. Noi non facciamo che esaminare una questione di Diritto Costituzionale. Noi supponiamo che la resistenza all'arresto arbitrario sia un fatto compiuto, e sosteniamo che non vi fu reato di ribellione, ma l'esercizio per parte del cittadino del diritto di legittima difesa In questa idea, peraltro, lo confortano, oltre che la dottrina costituzionalistica e penalistica francese anche la prassi inglese⁴³ ».

Le opinioni così espresse hanno un riflesso diretto anche nella vita privata di Casanova. Nasce una polemica con ambienti cattolici tradizionalisti che – egli afferma – « per dispensarsi dall'obbligo di combattere i miei argomenti, presero a vilipendere la mia persona; ho riso degli accusatori, i quali fallirono il loro scopo »⁴⁴. Viene denunciato al Ministro dell'istruzione, cavalier Mameli, che lo difende; ma la soddisfazione maggiore gli viene dalla Corte di appello che, nella sentenza prima ricordata, dichiara che gli arresti

⁴² *Ibidem*, p. 195. Il caso è anche ricordato in « Gazzetta dei Tribunali », III (1851), pp. 194-198.

⁴³ L. CASANOVA, *Del diritto costituzionale* cit., I, p. 41.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 42.

al di fuori della giurisdizione comunale non rientrano nei poteri del sindaco e della milizia locale.

La sua formazione genovese e gli stimoli ambientali e professionali che inducono all'approfondimento della cultura giuridica europea hanno modo di venire prepotentemente in evidenza ancora su un tema di libertà individuale o meglio « delle restrizioni a cui la medesima va sottoposta »⁴⁵. Casanova si pone il problema della liceità delle leggi che « autorizzano l'arresto personale, siccome mezzo di esecuzione per ottenere l'adempimento di certe obbligazioni ». Ma è lecito chiedersi se ciò sia giusto o se abbia ragione chi ha detto che l'arresto per debiti « non è a ben considerarlo che la tortura conservata in materia civile, dopo che scomparve dalle leggi criminali »⁴⁶. L'arresto è un pericolo per la sicurezza e per il credito:

« Sono ormai 25 anni, o Signori, – dice Casanova rivolgendosi ai suoi studenti – che nell'esercizio della avvocatura ho dovuto quasi ogni giorno occuparmi di affari commerciali, ed ho sempre veduto andar le cose in questo modo; non ho mai veduto alcun negoziante, degno di questo nome, calcolare sull'arresto personale per la riuscita delle sue speculazioni, o metterlo in uso contro i debitori morosi. Ho veduto invece che questo mezzo odioso si lascia agli usurai di professione: e non è del sicuro per questa razza di gente, che debbono farsi leggi limitative della libertà individuale. Gli Stati-Uniti, Amburgo, Ginevra, paesi eminentemente commerciali, hanno compresa questa verità, ed abolirono l'arresto personale per debiti, tranne il caso di frode; e tale è il voto dell'Inghilterra, già accolto dalla Camera dei Comuni ... »⁴⁷.

Può essere interessante ricordare in questo contesto di difesa delle prerogative e della dignità individuale la proposta di Casanova di « ammettere le femmine alle successioni ugualmente che i maschi, abolire i privilegi della mascolinità; questi privilegi sono odiosi anche nella loro origine, poiché nacquero in tempo di barbarie e di brutalità »: lo stesso Codice civile, pertanto, deve essere rivisto in considerazione dei principi enunciati dallo Statuto⁴⁸.

Rileggendo l'opera di Casanova viene da pensare che la animosità mostrata nei suoi confronti dai cattolici tradizionalisti non derivasse solo dalle sue idee in tema di diritto di resistenza ma che si nutrisse anche delle contrarietà in essi destate dalle sue convinzioni in campo religioso, che pur

⁴⁵ *Ibidem*, p. 43.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 51.

⁴⁷ *Ibidem*, pp. 48-53.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 77.

rimangono teoricamente nell'alveo liberale e cavouriano⁴⁹. Il principio di uguaglianza di fronte alla legge trovava a suo parere forti resistenze di applicazione in campo religioso, spesso dominato dal fanatismo⁵⁰:

« Egli è vero che per le leggi emanate in marzo e giugno del 1848, gli israeliti e i protestanti furono restituiti alla pienezza dei diritti civili e politici. Ma altro è l'ordine costituzionale, altro il legale; e ciò che una legge ha fatto, un'altra può disfare; o lo Statuto impedirebbe il risorgimento della intolleranza. Gli acattolici sono fra noi nella stessa condizione, in cui erano in Francia gli Ugonotti dopo la pubblicazione dell'Editto di Nantes ».

È cambiata però l'opinione pubblica che certo si solleverebbe contro il ritorno di forme di fanatismo religioso⁵¹. Da queste posizioni Casanova non può che plaudire alla abolizione dei privilegi di foro per gli ecclesiastici che egli aveva sostenuto nei suoi corsi ben due anni prima delle leggi Siccardi: d'accordo con l'atore della legge, egli ritiene che la applicazione di questa altro non sia che l'applicazione necessaria dello Statuto⁵².

⁴⁹ *Ibidem*, p. 63 e sgg.

⁵⁰ *Ibidem*, pp. 69-70.

⁵¹ G. LAZZARO, *La libertà di stampa in Italia dall'Editto albertino alle norme vigenti*, Milano 1969; A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino 1948.

⁵² L. CASANOVA, *Del diritto costituzionale* cit., I, pp. 75-76: « Prima dello Statuto, non tutti i cittadini poteano essere convenuti in giudizio innanzi ai tribunali ordinarii. I membri dei Magistrati Supremi, i Grandi Dignitari della Corte, anche i Ciambellani, non poteano tradursi che innanzi ai senati. Se fra le persone che vi occorreva di citare era un'ecclesiastico perdevate il primo grado di giurisdizione. Quest'ordine di cose non può del sicuro più sussistere dopo lo Statuto, giacché la egualità vuole necessariamente che tutti, qualunque sia il loro titolo e grado, sieno nelle loro vertenze giudicati dagl'istessi tribunali. Un tribunale particolare per certi individui, per una classe, sarebbe un privilegio, e privilegi più non si possono avere. Convien dunque nelle materie civili e criminali ritenere come cessata la giurisdizione della Curia ecclesiastica. I chierici per l'adempimento delle loro obbligazioni e la punizione dei delitti che commettono, possono chiamarsi innanzi ai tribunali dello Stato a cui sono soggetti come cittadini, qualità di cui non li spoglia il sacerdozio. Così io insegnava or sono due anni; e la mia conclusione fu poi confermata dalla legge Siccardiana, il cui autore confessava, altro la medesima non essere che l'applicazione necessaria dello Statuto. Questo, o Signori, è ciò che serve a spiegare le vicende di quella legge, e le animatissime lotte a cui diè luogo. Gli oppugnatori di essa si proponevano di combattere e screditar lo Statuto, combattendo e screditando una legge che ne era l'inevitabile conseguenza. Dall'altra parte i liberali difendendola, difesero virilmente la legge fondamentale, e col soccorso della pubblica opinione ottennero la vittoria. Quindi vedete come un punto per sé stesso chiaro, anzi evidente, siasi trasformata in una fra le più importanti questioni della nostra politica; come un certo partito si piacesse di tributare la palma del martirio a due arcivescovi, giustamente espulsi dallo Stato, che nella sin-

Il caso dei contadini di Vernazza, sopra ricordato, è un significativo esempio di una vertenza squisitamente politica riportata sul piano del puro diritto: è quello che succede anche in un'altra e più spinosa questione relativa ad uno degli artefici dei moti del 1849, l'avvocato Didaco Pellegrini, che, eletto deputato mentre è agli arresti, viene liberato per delibera della Camera dei Deputati. Casanova non si lascia andare, in questo caso, ad alcuna considerazione di tipo personale, sia di simpatia che di contrasto, nei confronti del personaggio. Quello che gli sembra pericoloso è l'interferenza del potere legislativo nei confronti di quello giudiziario: addirittura, a suo parere, si dovrebbe sospendere la nomina a deputato fino alla sentenza del giudice competente⁵³.

Conclude il primo volume una dissertazione sulla libertà di stampa, che il sovrano ha concesso contro i "nemici delle tenebre"⁵⁴. « In molte delle più essenziali sue parti traspira lo spirito liberale onde era animato l'illustre datore dello Statuto »⁵⁵. Casanova si rivolge agli studenti rivendicando la propria autonomia di pensatore e di docente:

« Credo, o Signori, avervi già dimostrato con quanta franchezza e indipendenza io giudichi la Costituzione che ci governa. Voi mi avete udito criticarla, quando la mia coscienza me la faceva vedere non assumere quei principii di eterna ragione, che devono dominare ogni cosa morale e sociale; ora la coscienza mi comanda di assumerne la difesa »⁵⁶.

golare loro imperizia tentavano di turbare; e come il partito opposto volesse retribuire d'un busto marmoreo Giuseppe Siccardi, quasi che si dovessero innalzar monumenti a chi purga la casa dai ragnateli. Perciò il senno pubblico rise del nuovo martirio, e lasciò correre sorridendo il progetto del busto. Assento al Gioberti allorquando avverte, che il frutto principale della Siccardiana *consisteva nell'introduzione d'un nuovo giure verso Roma, e del credito popolare che al governo ne ridondava*. Ma siamo lecito aggiungere, che il frutto andrà perduto, se a questo tentativo si arrestano le riforme ».

⁵³ *Ibidem*, p. 239; « Gazzetta dei Tribunali », I (1849), p. 24; T. SARTI, *I Rappresentanti del Piemonte e d'Italia nelle tredici legislature del Regno*, Roma 1880, p. 636 « giureconsulto e liberale ligure, surrogò l'onorevole Costantino Reta nella Rappresentanza del II Collegio di Genova alla Camera subalpina dei deputati lungo la I legislatura del Parlamento e tornò ad essere deputato nel suddetto collegio nel corso della IV legislatura. Animo patriottico, impegno vivace, eloquente parola, ecco di quanto diè prova il Pellegrini nell'Aula legislativa »; B. MONTALE, *Mito cit.*, p. 21 e sgg.; G. ARANGIO RUIZ, *Storia costituzionale cit.*, p. 27.

⁵⁴ L. CASANOVA, *Del diritto costituzionale cit.*, I, pp. 141-142.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 185.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 142.

Il diritto costituzionale sembra la disciplina che maggiormente attira ed affascina il docente Casanova e lo scienziato di diritto pubblico Ludovico Casanova. Il corso di diritto internazionale, anch'esso pubblicato in due volumi, appare molto più scolasticamente ripetitivo delle altrui posizioni, partendo dalla scuola di Grozio che ha ricomposto un diritto le cui pagine erano state lacerate⁵⁷. Anche in esso emergono echi genovesi, a partire dal problema del dominio del mare, rade e porti e dalla rivendicazione di maggiore libertà sul mare⁵⁸.

Di Casanova è giunta fino a noi anche una nutrita testimonianza della sua attività forense cominciata dopo la laurea nel 1822. Oltre a cause testamentarie, dal 1835 si trovano allegazioni di oggetto commercialistico, marittimo e assicurativo⁵⁹.

⁵⁷ L. CASANOVA, *Del diritto internazionale* cit., I, p. 4.

⁵⁸ *Ibidem*, pp. 150 e sgg., e 167: «Da questi principi naturalmente derivano due conseguenze. La prima si è che conveni riconoscere siccome destituite di fondamento le pretese eccitate da alcune nazioni sovra certi tratti di mare, quali erano quelle dei Veneziani sull'Adriatico, di Genova sul golfo Ligustico, e degli Inglesi sulla Manica ».

⁵⁹ I testi sono conservati nella Collezione della Biblioteca P.E. Bensa della Facoltà di Giurisprudenza di Genova: *Appendice ossia osservazioni sulla replica della signora Luigia Bolzoni Morelli*, Genova 1827; *Nanti l' eccellentissimo R. Senato di Genova prima classe relatore l'illustrissimo signor presidente Clavarino. Allegazione pei signori Gio. Battista Gnecco e Nicolò De Filippi, contro la signora Luigia Bolzoni Morelli*, Genova 1827; *Eccellentissimo Reale Senato di Genova prima classe relatore l'illustrissimo signor presidente Clavarino. Pei signori Gio. Battista Gnecco Nicolò De Filippi osservazioni sulla seconda replica della signora Luigia Bolzoni Morelli*, Genova 1828; *Eccellentissima Regia Delegatione relatore l'illustrissimo signor senatore Gil De Borgia. Pel negoziante signor Paolo Francesco Gurotto replica all'allegazione del signor Francesco Saverio Forte*, Genova 1828; *Eccellentissimo Reale Senato seconda classe relatore l'illustrissimo signor senatore Grillo. Allegazione pel signor Stefano Casaccia contro il signor Abram Vita Modona* Genova 1829; *Sommario nella causa vertente nanti l'eccellentissimo Real Senato in grado d'appello contro la sentenza resa dal Regio Tribunale di Commercio sedente in Genova il 17 ottobre 1826 fra il signor Giuseppe Viale appellante da detta sentenza rappresentato dal caudidico Raggio ed il signor Francesco Casaretto appellato rappresentato dal caudidico Pietro Maria Rivarola relatore l'illustrissimo signor senatore marchese e cavaliere Rovereto*, Genova 1829; *Informazione pel reverendo Domenico Felice Maschio contro il reverendo Bartolomeo Maschio nella causa vertente in grado di terza istanza nanti l'illustrissimo e reverendissimo monsignor Giuseppe Vincenzo Airenti vescovo di Savona e Noli*, Genova 1829; *Eccellentissimo Reale Senato prima classe relatore l'illustrissimo signor senatore Demaurizy. Allegazione in replica pel signore Giovanni Peratoner appellante contro i pretesi discendenti della quondam Minetta Spinola Dinegro appellati*, Genova 1831; *Eccellentissimo Reale Senato prima classe relatore l'illustrissimo signor senatore Demaurizy. Allegazione pel signor Giovanni Peratoner appellante contro i pretesi discendenti della quondam Minetta Spinola Dinegro appellati*, Genova 1831; *Eccellentissimo reale senato in Genova sedente referente l'illustrissimo signor presidente conte Buraggi. Me-*

Lo stesso Ludovico Casanova è stato tra i promotori della raccolta di sentenze del Senato di Genova, ma, riallacciandomi a questo fondamentale legame tra dottrina, insegnamento e pratica, può essere utile ricordare brevemente alcuni aspetti della sua attività di avvocato.

moria pei marchesi Bendinelli Durazzo Teresa D'Oria e Clelia Serra contro il marchese Francesco Gaetano Negrone, Genova 1833; Eccellentissimo Reale Senato in Genova sedente prima classe referente l'illustrissimo signor senatore Marone. Replica pei marchesi Bendinelli Durazzo Teresa D'Oria e Clelia Serra all'allegazione del marchese Francesco Gaetano Negrone, Genova 1834; Eccellentissimo reale senato di Genova prima classe referente l'illustrissimo signor senatore Calsamilia. Disputa pel signor Luigi Borlasca contro la signora Maddalena Manucci moglie del signor Domenico Pitto, Genova 1835; Eccellentissimo reale senato di Genova seconda classe relatore l'illustrissimo signor senatore cavaliere Adami. Allegazione pel signor Gio. Battista Garibaldi contro i signori Bertucelli, Chiavari 1835; Nanti l'eccellentissimo reale senato di Genova prima classe referente l'illustrissimo signor senatore De Maurizj. Disputa pel marchese Giorgio Doria quondam Ambrogio contro Luigia Briard Traverso, Genova 1835; Nanti l'eccellentissimo reale senato prima classe relatore l'illustrissimo signor senatore presidente cavaliere Gratarola. Allegazione per i signori Angelo e Settimio Francesco fratelli Vassallo quondam Bartolommeo Agostino contro i signori Francesco Renato ed Andrea Francesco ed Antonio fratelli Perasso quodam Giovanni e Stefano e Gio. fratelli Perasso quondam Gio. Battista. Genova 1835; Eccellentissimo reale senato, prima classe relatore l'illustrissimo signor senatore, marchese Rovereto di Rivanzano. Disputa per sua eccellenza la marchesa Donna Maria della Solitudine Centurione De Fivaller curatore Rainieri contro sua eccellenza il principe Gio. Batta Centurione procuratore Rapallo e sua eccellenza il marchese D. Ferdinando De Rivaller procuratore Fontana non che le figlie ed eredi del fu D. Nicolò Centurione grande di Spagna di 1^a classe, cavalier del Toso, Genova 1835; Eccellentissimo reale senato di Genova referente l'illustrissimo signor senatore Calsamilia. Disputa pel negoziante Luigi Borlasca contro la signora Manucci Pitto, Genova 1837; Eccellentissimo reale senato relatore l'illustrissimo signor presidente Rocca. Allegazione pel capitano Alberto Capurro contro il signor Bernardo Vallarino, Genova 1837; Eccellentissimo reale senato di Genova relatore l'illustrissimo signor senatore cavaliere Adami. Disputa per la ragione Paolo Gbigliotti e C. contro il signor Gio. Battista Carignani, Genova 1838; Eccellentissimo reale senato in Genova sedente seconda classe referente l'illustrissimo signor senatore Casabona. Disputa pei signori Giacomo Rocca, Agostino Ginocchio, minori Bancalari q. Luca e conjugi Bergamino contro i signori Francesco Luigi Mongiardini, e di lui figli, dottor Francesco, Agostino e Gabriele, Genova 1838; Eccellentissimo reale senato relatore l'illustrissimo signor senatore Marone. Pel signor cavaliere Rocco Bianchi fu Costantino contro il causidico Avignone curatore nel giudizio di concorso gentile replica, Genova 1838; Eccellentissimo reale senato relatore l'illustrissimo signor senatore Marone. Pel signor cavaliere Rocco Bianchi fu Costantino contro il causidico Avignone curatore nel giudizio di concorso gentile replica, Genova 1838; Eccellentissimo reale senato relatore l'illustrissimo signor cavaliere senatore Demaurizj. Allegazione pei reverendi Giuseppe e Gio. Benedetto signori Gio. Batta e Giovanni fratelli Felice quondam Antonio Maria contro i signori Ceresola, Silvano, Massola, Viani, Pizzorno eredi delle signore Giulia Felice Ceresola Paola Camilla Felice Silvano Margherita Felice Marchetti quondam Gio. Antonio Felice, Genova 1839; Eccellentissimo reale senato relatore l'illustrissimo signor cavaliere senatore Demaurizj. Replica pei reverendi Giuseppe e Gio. Benedetto signori Gio. Batta e Giovanni fratelli Felice quondam Antonio Maria contro i signo-

Dall'esame di 35 allegazioni, pareri firmati sempre insieme ad altri avvocati e causidici, emerge un panorama professionale fortemente condizionato dalle caratteristiche economiche e cetuali della società in cui Casanova opera. Si tratta normalmente di cause finanziariamente cospicue che, come soggetti-parti, nominano le più importanti famiglie della tradizionale aristocrazia genovese, dai Doria, ai Durazzo, ai Centurione ed altri.

Tranne alcune controversie commerciali in tema di cambiali o di fallimento ed altre poche marittimistiche, di cui dirò fra poco, oggetto del contendere è quasi sempre la materia successoria e familiare. Queste grandi dinastie, ma anche la borghesia che ormai è con esse la classe dirigente

ri Ceresola, Silvano, Massola, Viani, Pizzorno eredi delle signore Giulia Felice Ceresola, Paola Camilla Felice Silvano, Margherita Felice Marchetti quondam Antonio Felice, Genova 1840; Note pel marchese Bendinelli Durazzo sulla allegazione pubblicata pel marchese Giacomo Durazzo Genova 1842; Senato relatore Calsamilla. Allegazione pel marchese Bendinelli q. Marcello Francesco Durazzo attore rappresentato dal causidico Peddivilla contro i signori marchesi Gio. Carlo e Giacomo Filippo fratelli Durazzo q. Marcello Francesco e questi ultimo tanto come erede del comune padre, che a nome proprio, e qual padre, e legittimo rappresentante il suo figlio minore march. Marcello causidico Raffo tutti i legittimi futuri successori del prefato sig. march. Giacomo Durazzo rapp. ti dal curatore Vassallo, Genova 1842; Eccellentissimo reale senato in Genova sedente relatore l'illustrissimo signor cavaliere presidente Mossa. Allegazione pel signor Gio. Maria Delfino, procuratore Garibaldi, contro il signor barone Gio. Battista Mazza, procuratore de' poveri, Genova 1843; Eccellentissimo real senato. Allegazione per li signori David Giuseppe Canessa quondam Giovanni e Francesco Tubino quondam Pietro sindaci del fallimento Gio. Batta Isnardi e figlj appellanti Farina procuratore contro il signor Carlo Piccardo appellato Carlo Capurro procuratore referente l'illustrissimo signor senatore Castagnola, Genova 1844; Eccellentissimo real senato di Genova prima classe referente l'illustrissimo signor cavaliere presidente Mossa. Allegazione pel signor Gio. Batta Luxardo contro Santo Pietro, e Ignazio Pasquale sedicenti Paganetto, Genova 1844; Eccellentissimo real senato. Replica pei sindaci del fallimento G. B. Isnardi e figli F. Farina procuratore Genova all'allegazione del signor Carlo Piccardo C. Capurro procuratore referente l'illustrissimo signor senatore Castagnola, Genova 1844; Per gli eredi del quondam marchese Orazio Giustiniani replica all'allegazione pubblicata dai marchesi Nicolò, Santo, Luigi, Michele fratelli Cambiaso, fu Gio. Maria, Genova 1844; Eccellentissimo real senato in Genova sedente prima classe referente l'illustrissimo signor presidente cavaliere Mossa. Memoria pei signori Settimio Noli e capitano Gio. Batta Aquarone contro i caricatori e i passeggeri della barca Schip Sansone, Genova 1846; Ristretto di ragioni a difesa degli illustrissimi signori marchesi Giuseppe Cattaneo e Maddalena Cattaneo moglie del marchese Francesco Negroni contro sua eccellenza il principe Gio. Batta Centurione loro avo materno dinanzi all'eccellentissimo reale senato di Genova relatore l'illustrissimo signor senatore cavaliere Antonio Casabona, Genova 1847; Nanti l'eccellentissimo real senato prima classe referente l'illustrissimo signor conte presidente Buraggi. Disputa pei signori marchesi Gio. Carlo, Gio. Tommaso, e Benedetto fratelli Balbi, procuratore Gandolfo, contro i signori Angelo Chiozzi, procuratore Morchio, e Cesare Cavagnari, procuratore Paganini, Genova s.d.

genovese, discutono talora di problemi dotali ma, più frequentemente, di questioni successorie, legate all'interpretazione, spesso difficile, di testamenti in cui si parla di eredi legittimi, naturali, di primogenitura e fedecommissi. Sono questi due ultimi istituti che, come ha dimostrato Bartolomè Clavero per la Spagna, hanno una vitalità che travalica di molto i confini cronologici del diritto di antico regime per mostrare vitalità ed operatività ancora nel XIX secolo⁶⁰. Dal punto di vista della tecnica processuale, se si eccettuano i riferimenti alla normativa ed alla giurisprudenza più recente, per le argomentazioni e le citazioni sembra di fare un tuffo indietro nella dottrina e nella prassi del diritto comune – e rimane sempre lo stupore che un così ricco serbatoio di informazione sia ignorato, perché troppo tecnico, dagli storici della famiglia e della società.

Mi limiterò, sempre per illustrare meglio la figura di Ludovico Casanova avvocato, ad un paio di esempi marittimistici che mi sono parsi particolarmente significativi.

In una allegazione del 1829 Casanova e l'avvocato Cesare Parodi, altro illustre docente di Diritto commerciale nell'Ateneo genovese, sono chiamati a difendere Stefano Casaccia dalle richieste del Signor Levy Bensabat, presentate per mezzo del Signor Abram Vita Modona, che pretendeva il pagamento di una lettera di cambio di rilevante entità, da onorare dopo quaranta mesi, firmata dal fratello Antonio Benedetto Casaccia a Mogodor (Es Saouira), città sulla costa atlantica del Marocco. Gli avvocati ricordano che

« la causa ... eccitò nella nostra piazza il più vivo interesse, e stanno gli animi sospesi attendendone la decisione; che se da una parte vuole il favor del commercio, che le lettere di cambio e i biglietti a ordine non sieno nella esecuzione loro arrestati dalle eccezioni ch'esigono un'alta indagine, tutti dall'altro si risentono all'idea che una frode possa essere stata ordita a danno d'un loro concittadino, e riflettendo alle particolari circostanze del caso, convengono essere necessaria la più scrupolosa cautela onde pronunciare con sicurezza la condanna del Convenuto »⁶¹.

Il sospetto di frode è alimentato dall'ambigua figura del richiedente « uomo prima d'ora sconosciuto fra noi, che andò soggetto ad un rovinoso fallimento, che ora si chiama suddito dell'Inghilterra ed ora dell'Imperator

⁶⁰ B. CLAVERO, *Favor maioratus, usus Hispaniae. Moralitad de linaje entre Castilla y Europa*, in *Marriage, property and succession*, a cura di L. BONIFIELD, Berlin 1992, pp. 215-254.

⁶¹ *Allegazione pel Signore Stefano Casaccia* cit. (*supra*, nota 59), p. 3.

di Marocco, ed errò lunga pezza ramingo di paese in paese». La causa è complicata anche da contestate perizie calligrafiche e, seppur non abbiamo la documentazione sulla conclusione del Senato, mi sembra che più delle argomentazioni giuridiche, pure seriamente fondate, si punti essenzialmente sui riscontri ambientali e sulle prassi mercantili: « Dare ad alcuno una somma da restituirsi dopo quaranta mesi, cioè dopo tre anni e quattro mesi, non è fare un'operazione di commercio; e quindi era inutile la forma d'una cambiale per l'obbligazione che s'andava a contrarre »⁶².

Altre controversie trattate da Casanova, riguardano rapporti tra armatori e caricatori, ma la più interessante mi sembra una allegazione in tema assicurativo che recupera una antica tradizione dottrinale e pratica dello scalo genovese.

È una causa del 1846 che vede Casanova impegnato a difendere l'amatore e il capitano della nave denominata *il Sansone* che, proveniente da Bahia, nel Golfo di Guinea viene sequestrata da una imbarcazione inglese e riesce ad arrivare a Genova solo mesi dopo. Alla richiesta dell'amatore e del capitano di dichiarare finito il viaggio in Guinea e di ottenere il pagamento del nolo in proporzione al percorso compiuto, si oppongono caricatori e passeggeri che sostengono l'avvenuta cattura derivata dall'imperizia del capitano. Anche di questo caso non conosciamo la soluzione giudiziaria, ma il suo interesse è soprattutto nel richiamo alla tradizione dottrinale genovese in tema di definizione di *iter* e di *viagium*, che si identifica soprattutto in Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi e Carlo Targa. Già prima di loro la scienza giuridica genovese aveva risposto a questi medesimi quesiti nelle opere del giurista quattrocentesco Bartolomeo Bosco e nelle sentenze cinquecentesche della Rota civile. Che la lunga durata dell'impedimento risolva il contratto è, secondo Casanova, ancora valido anche sotto l'impero del Codice di Commercio: « È duro credere che i moderni legislatori abbiano voluto ripudiare quelle regole di diritto che l'esperienza avea nel vantaggio del commercio stabilite »⁶³.

Come si può vedere Casanova è forse l'esponente più in vista, alla metà del diciannovesimo secolo, di una tipologia sociale e politica che ha fatto

⁶² *Ibidem*, p. 7.

⁶³ *Memoria dei Signori Settimio Noli e Cap. Gio. Batta Acquarone* cit. (*supra*, nota 59), p. 13. Si veda V. PIERGIOVANNI, *Derecho mercantil y tradición romanística entre medioevo y edad moderna. Ejemplos y consideraciones*, in *Del ius mercatorum al derecho mercantil*, III Seminario de Historia del Derecho Privado, Sitges, 28-30 de Mayo de 1992, a cura di C. PETIT, Madrid 1997, pp. 71-90.

della professione di giurista e della scienza giuridica la base per prestigiose carriere. Qualche anno fa Bianca Montale ha studiato Vincenzo Ricci ed ha ritenuto che « Quando si parla di Vincenzo Ricci l'aggettivo 'genovese' appare di non secondaria importanza »⁶⁴.

Casanova ha certo anch'egli questa caratteristica di riferimento ambientale ma, contrariamente a Ricci che si può definire più uomo politico che giurista, egli ha la capacità di fare scienza a livello alto⁶⁵, rapportandosi ai più avanzati sistemi teorici europei⁶⁶. Egli è nel solco di una tradizione che già conta personaggi come Ambrogio Laberio, forse il primo commentatore italiano del *Code Napoléon*, e commercialisti come Gaetano Marrè e Cesare Parodi a cui si aggiunge presto un altro personaggio di primo piano come il civilista Cesare Cabella. Si potrebbe poi parlare delle raccolte di giurisprudenza del Senato genovese, di grandi riviste come la « Gazzetta dei Tribunali » per completare il quadro di una scienza giuridica genovese che propone in Italia ed in Europa un felice connubio tra teoria e pratica, secondo una secolare tradizione.

Per concludere vorrei ancora fare una considerazione. Si sa che anche il movimento mazziniano, repubblicano ed antipiemontese in questi stessi anni propugna idee costituzionaliste piuttosto moderate. Con la promulgazione dello Statuto, e poi col suo mantenimento, Genova entra in una fase di crescita economica e contribuisce allo slancio della nuova nazione.

I temi politici e sociali fondamentali sono certamente il Risorgimento e l'Unità, mentre giuridicamente si impone la scoperta, anche negli ambienti mazziniani, del costituzionalismo. Lo Statuto, la sua concessione, il suo mantenimento diventano assi portanti di un nuovo assetto politico e la sua interpretazione evolutiva attraverso i giuristi diventa la principale linea di

⁶⁴ B. MONTALE, *Genova nel Risorgimento. Dalle riforme all'Unità*, Savona 1979, p. 3.

⁶⁵ V. PIERGIOVANNI, *L'Italia e le assicurazioni* cit., p. 25 e sgg. e ID., *Cultura accademica e società civile alle origini dell'Ateneo genovese*, in « Annuario dell'Università degli studi di Genova », Genova 1995, pp. 5-11.

⁶⁶ C. CABELLA, *Necrologia* cit., p. X: « S'aperse allora al nostro giureconsulto un nuovo campo, dove potè mostrare, meglio ancora che nelle dispute forensi, quanto fosse versato negli studi teorici della sua arte. Abbandonato l'antico sistema d'insegnamento, e ponendo a profitto le recenti scoperte, e gli stupendi lavori della scuola germanica, iniziò i giovani ai misteri dell'antica sapienza romana. E si potè conoscere che le immense occupazioni del foro non gli avevano impedito il seguitare i progressi della scienza ».

costruzione di un sistema di rapporti politici e sociali che, se mi si passa il termine, è ‘costituzionalmente’ differente dalla situazione precedente al 1848.

Non è un caso che siano i giuristi e la loro cultura tecnica a tenere Genova e la Liguria all’altezza delle più avanzate elaborazioni italiane ed europee. Sono quegli stessi giuristi che grazie ai nuovi sistemi rappresentativi, si fanno portatori della istanza ligure nelle aule parlamentari e nel governo.

È una pagina di storia culturale che, come dicevo in apertura di questo mio discorso, forse sottovalutata perché poco conosciuta e in buona parte da scrivere, offre però una visione diversa e sicuramente non solamente ideologica degli avvenimenti storici e delle tensioni politiche e sociali ad essi sottese. L’aspirazione alla scientificità induce a riflettere sugli avvenimenti attraverso le tecniche e le argomentazioni giuridiche depurandole, per quanto possibile, dalle specifiche contingenze. Ciò non significa distacco o indifferenza: sono proprio i giuristi come Ludovico Casanova, i protagonisti di una vicenda che, come ho cercato di dimostrare, innalza a livello scientifico le storie personali, cittadine e regionali nutrendole di una passione civile e pedagogica e di una tensione ideale ancora oggi ammirevoli ed apprezzabili.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo